PARTE SPECIALE - E -

REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

ex art. 25-septies D.lgs. 231/01

Indice

1. CONTESTO, OBIETTIVI E FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE
2. LE MACROCATEGORIE DEI REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO AI SENSI DEL D. LGS. n. 231/2001: CONTESTO
3. LE FATTISPECIE *ex* ART. 25-SEPTIES D. LGS. N. 231/2001 ATTINENTI AL CONTESTO DI C.I.A.P.I.
4. LE AREE SENSIBILI/ATTIVITÀ ESPOSTE AL POTENZIALE RISCHIO DEI REATI *EX* ART. 25-SEPTIES E LE FUNZIONI AZIENDALI POTENZIALMENTE COINVOLTE
5. REGOLE E PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA DI NATURA PREVENTIVA
6. STRUMENTI DI CONTROLLO INTERNI IMPLEMENTATI DA C.I.A.P.I.
7. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

1. CONTESTO, OBIETTIVI E FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello (Organi Sociali, Dipendenti, Consulenti, Partner, etc.), come definiti nella Parte Generale, coinvolti nelle "aree/processi/attività sensibili", ossia di quelle nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati di cui al Decreto n. 231/2001 trattati nella presente parte speciale.

Nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25-*septies*, aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018, disciplina la responsabilità amministrativa degli enti per reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro commessi da soggetti apicali o subordinati posti in essere nell'interesse e a vantaggio della Società.
L'introduzione di fattispecie di reato di natura colposa nel catalogo dei reati-presupposto è apparsa *prima facie* incompatibile con il criterio oggettivo di imputazione della responsabilità dell'ente, subordinata all'interesse o al vantaggio che per l'ente ne deriva. Tuttavia, sulla questione la giurisprudenza di legittimità ha avallato l'orientamento per cui il vantaggio dell'ente si rinviene nel mancato impiego di risorse economiche nel rispetto delle norme a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, con conseguente risparmio spesa ed incremento della produzione.

Il richiamo all'efficacia esimente dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro si rinviene nell'art. 30 del D.Lgs. 81/08. Più nello specifico, sono sanciti gli obblighi previsti dal Modello, *adottato ed efficacemente attuato*, relativi a:

> *a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;*
> *b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;*
> *c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
> *d) alle attività di sorveglianza sanitaria;*
> *e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;*
> *f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;*
> *g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;*
> *h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.*

Si prescrive, inoltre, che il Modello preveda:

- sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività elencate;
- un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;

- un sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

Obiettivo del presente documento è che i Destinatari del Modello, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nelle Attività Sensibili di seguito indicate, si attengano a principi e regole di condotta, generali e specifiche, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

A tale fine, verranno indicati nel proseguo:
a) le attività e/o i processi aziendali definiti "sensibili" ovvero esposti al rischio potenziale di commissione del reato presupposto oggetto della presente Parte Speciale;
b) le regole e i principi generali di condotta nonché i protocolli interni, quali controlli specifici, che dovranno essere seguiti per prevenire e limitare la possibile commissione delle fattispecie delittuose mappate e comunque per gestire eventuali criticità che dovessero verificarsi.

2. LA MACROCATEGORIA DEI REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO AI SENSI DEL D. LGS. n. 231/2001: CONTESTO

La presente Parte Speciale, tra i reati presupposto sanzionabili ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001, si riferisce ai reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018].

L'articolo in esame richiama gli artt. 589 c.p. (Omicidio colposo) e 590 c.p. (Lesioni personali colpose) che, rispettivamente, prevedono la circostanza aggravante della commissione del reato con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro nonché per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Per conoscere la definizione e gli elementi costitutivi delle fattispecie di reato, *ex* D.Lgs. 231/01, rientranti nella presente Parte Speciale, si veda l'allegato 3.

3. LE FATTISPECIE ex ART. 25-SEPTIES D. LGS. N. 231/2001 ATTINENTI AL CONTESTO DI C.I.A.P.I.

Sulla base delle analisi condotte, sono considerate potenzialmente applicabili a C.I.A.P.I. entrambe le fattispecie di reato appartenenti alla macrocategoria analizzata:

FATTISPECIE DI REATO *EX* D. LGS. N. 231/2001 ATTINENTI AL CONTESTO DI C.I.A.P.I.	ART. 25-SEPTIES
	Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
	Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

4. LE AREE SENSIBILI/ATTIVITÀ ESPOSTE AL POTENZIALE RISCHIO DEI REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO E LE FUNZIONI AZIENDALI POTENZIALMENTE COINVOLTE

Dall'approfondito processo di analisi delle attività concrete poste in essere da C.I.A.P.I., le principali Attività Sensibili che la Società ha individuato al proprio interno e le relative funzioni aziendali potenzialmente coinvolte sono le seguenti:

MACRO-PROCESSO	ATTIVITA' SENSIBILI	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE
Servizio di protezione e prevenzione	- Predisposizione delle misure di prevenzione e protezione al fine di eliminare i pericoli e ridurre i rischi - Gestione corsi di corsi di formazione per il personale in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro - Sorveglianza sanitaria	- Direzione - Risorse Umane e Affari Generali - Responsabile Assicurazione Qualità - Responsabili UOB - Medico competente

Manutenzione di beni mobili e immobili	- Gestione dei rapporti con Assessorato regionale, Demanio e Protezione Civile per la gestione del patrimonio immobiliare	- RSPP - Direzione

5. REGOLE E PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA DI NATURA PREVENTIVA

Nell'espletamento delle attività aziendali e, in particolare, nello svolgimento delle Attività Sensibili elencate al precedente paragrafo n. 4, è richiesto il rispetto dei principi di comportamento di seguito indicati e al pari è espressamente vietato attuare, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, anche omissivi, tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle oggetto della presente Parte Speciale (art. 25-*septies* del Decreto).

In particolare, nell'espletamento delle attività sensibili è fatto obbligo seguire i seguenti principi:

- osservare le norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
- erogare, fruire e monitorare l'attività formativa aggiornata all'evoluzione della normativa di settore;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne;
- garantire il regolare funzionamento delle attività di competenza, operando nel rispetto delle leggi e delle normative nazionali e internazionali vigenti in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
- garantire la completezza e veridicità delle informazioni riportate nei documenti redatti in ambito Salute e sicurezza;
- mettere in atto e rendere operativo il principio di segregazione dei compiti e delle funzioni anche attraverso la formalizzazione e la predisposizione di specifiche procedure interne;
- individuare i compiti e le responsabilità relativi alle attività di sicurezza, di ispezione, verifica e sorveglianza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- indicare e informare tutti i livelli aziendali delle figure rilevanti quali il Datore di lavoro, i Dirigenti per la sicurezza, i Preposti, i RSPP, gli ASPP, gli addetti alla gestione delle emergenze, il Medico Competente etc;

- utilizzare correttamente gli strumenti, le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- svolgere e aggiornare la valutazione dei rischi in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ai fini del rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 81/2008;
- individuare e programmare misure di prevenzione e protezione in adempimento di quanto previsto dal d.lgs. 81/2008;
- assicurare il monitoraggio delle situazioni di rischio e dei programmi di intervento previsti dal documento di valutazione dei rischi;
- tracciare documentalmente e conservare secondo le indicazioni della società, i flussi delle attività svolti in ambito SSL.

Al pari, nell'espletamento delle attività sensibili è fatto divieto di:

- integrare condotte illecite, anche nella forma del concorso o del tentativo, in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- ostacolare attività di ispettiva degli organi/funzioni preposti;
- omettere di adottare le necessarie misure di prevenzione a tutela delle risorse interne ed esterne.

6. STRUMENTI DI CONTROLLO INTERNI IMPLEMENTATI DA C.I.A.P.I.

Al fine di presidiare le Attività Sensibili e prevenire il rischio di commissione dei reati oggetto della presente Parte Speciale, in C.I.A.P.I. vengono attuati i principi e i divieti elencati al precedente parag. 5 oltre che i protocolli previsti dalla Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e nel Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 della Legge Regionale 15 maggio 2000, n.10.

A tal fine, C.I.A.P.I. è dotata di strumenti organizzativi improntati a principi generali di:

- formale delimitazione dei ruoli e delle responsabilità, con una descrizione dei compiti di ciascuna funzione;
- precisa indicazione delle linee di riporto;
- conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri attribuiti sia verso l'interno che verso l'esterno.

I principi cui si ispirano tali Presidi Specifici vengono indicati nella tabella che segue:

PRESIDI GENERICI E TRASVERSALI	PRESIDI SPECIFICI
➢ Statuto Sociale	Procedure, istruzioni operative e prassi consolidate che definiscono ruoli e

➢ Organigramma – Rappresentazione di più livelli di controllo delle attività svolte ➢ Controllo analogo della Regione Siciliana - Il controllo analogo delle Società Partecipate consiste nel comando sulle iniziative e nel controllo delle azioni delle Società Partecipate, da parte degli Enti Pubblici titolari di quote sociali mediante il quale si perseguono obiettivi che impattano su: - Trasparenza e responsabilità; - Gestione delle risorse - Prevenzione della corruzione ➢ Certificazione UNI EN ISO 9001 ➢ Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza ➢ Modello di Organizzazione Gestione e Controllo 231 ➢ Whistleblowing	responsabilità delineando chi e come debba svolgere l'attività di competenza, definendo i diversi livelli di controllo. In particolare, quali presidi di controllo specifici a valere sui reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, C.I.A.P.I. ha adottato: - Documento di valutazione dei rischi - Piano di gestione delle emergenze - Relazione sul rischio da videoterminale - Relazione sui rischi presenti nei luoghi di lavoro - Relazione sul rischio rumore
	Corsi di formazione primo soccorso/antincendio

7. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza, di svolgere in modo effettivo la propria attività di sorveglianza e di prevenzione dei reati, preme evidenziare e ribadire che nell'espletamento delle Attività Sensibili diviene importante il rispetto delle regole dettate nella Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, prestando particolare attenzione a quelle relative ai flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

Sul punto, le Funzioni aziendali coinvolte nello svolgimento delle Attività Sensibili mappate sono tenute ad inoltrare all'Organismo di Vigilanza, secondo le modalità indicate nella suddetta Parte Generale, e in ogni caso tempestivamente, ogni informazione utile che descriva:

- una possibile violazione del Modello conseguente alla commissione di un reato presupposto;
- un potenziale rischio di commissione di un reato presupposto in ambito salute e sicurezza sul lavoro;
- la commissione di un reato presupposto in ambito salute e sicurezza sul lavoro;

- eventuale svolgimento di attività non allineate alle procedure/istruzioni aziendali e relativa motivazione.

L'importanza dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza assume, peraltro, particolare rilievo laddove C.I.A.P.I. intraprenda o attui attività di business o strategie aziendali eccezionali o straordinarie che possono esporre astrattamente la Società al rischio reato.

I Responsabili delle attività sensibili trasmettono all'OdV le informazioni indicate nelle procedure o negli altri Strumenti di attuazione del Modello applicabili.

Inoltre, i responsabili coinvolti sono tenuti a segnalare prontamente/tempestivamente all'OdV tutti quei comportamenti e quei fatti che, quand'anche non determinino la produzione di un illecito, comportano uno scostamento rispetto a quanto previsto dai protocolli di controllo.